

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 222/2013****del 13 dicembre 2013****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di diversi additivi in alcune bevande alcoliche ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzo degli ossidi e idrossidi di ferro (E 172), dell'idrossi-propil-metilcellulosa (E 464) e dei polisorbati (E 432 — 436) per la marcatura di alcuni tipi di frutta ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, che emenda il regolamento (CE) n. 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo ⁽⁸⁾.
- (9) Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dal 20 luglio 2016, il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione ⁽⁹⁾ e la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 luglio 2016.

⁽¹⁾ GUL 129 del 14.5.2013, pag. 28.⁽²⁾ GUL 143 del 30.5.2013, pag. 20.⁽³⁾ GUL 150 del 4.6.2013, pag. 13.⁽⁴⁾ GUL 150 del 4.6.2013, pag. 17.⁽⁵⁾ GUL 160 del 12.6.2013, pag. 4.⁽⁶⁾ GUL 163 del 15.6.2013, pag. 15.⁽⁷⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.⁽⁸⁾ GUL 201 del 26.7.2013, pag. 49.⁽⁹⁾ GUL 16 del 21.1.2009, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GUL 124 del 20.5.2009, pag. 21.

- (10) Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga, a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾ e le direttive 96/8/CE ⁽²⁾, 1999/21/CE ⁽³⁾, 2006/125/CE ⁽⁴⁾ e 2006/141/CE ⁽⁵⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e che devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.
- (11) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- Al punto 54zzo [Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32013 R 0718**: Regolamento (UE) n. 718/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 49).»
- Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32013 R 0438**: Regolamento (UE) n. 438/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013 (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 28),
— **32013 R 0509**: Regolamento (UE) n. 509/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013 (GU L 150 del 4.6.2013, pag. 13),
— **32013 R 0510**: Regolamento (UE) n. 510/2013 della Commissione, del 3 giugno 2013 (GU L 150 del 4.6.2013, pag. 17).»
- Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 0545**: Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15).»
- Al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32013 R 0536**: Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013 (GU L 160 del 12.6.2013, pag. 4).»
- Al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32013 R 0497**: Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 (GU L 143 del 30.5.2013, pag. 20).»
- Dopo il punto 75 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
«76. **32013 R 0545**: Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15).
77. **32013 R 0609**: Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»

⁽¹⁾ GUL 269 del 14.10.2009, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 55 del 6.3.1996, pag. 22.

⁽³⁾ GUL 91 del 7.4.1999, pag. 29.

⁽⁴⁾ GUL 339 del 6.12.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1.

7. Il testo dei punti 54zzzza [Regolamento (CE) n. 41/2009] e 54zzzzj (Direttiva 2009/39/CE) è soppresso a decorrere dal 20 luglio 2016.
8. Il testo dei punti 54p (Direttiva 96/8/CE), 54w (Direttiva 1999/21/CE), 54zzza (Direttiva 2006/125/CE), 54zzzv (Direttiva 2006/141/CE) e 54zzzzl [Regolamento (CE) n. 953/2009] è soppresso a decorrere dalla data di applicazione nel SEE degli atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 438/2013, (UE) n. 497/2013, (UE) n. 509/2013, (UE) n. 510/2013, (UE) n. 536/2013, (UE) n. 545/2013, (UE) n. 609/2013 e (UE) n. 718/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.